

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - Avv. Andrea MASCHERIN        | Presidente |
| - Avv. Rosa CAPRIA             | Segretario |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI      | Componente |
| - Avv. Francesco LOGRIECO      | “          |
| - Avv. Fausto AMADEI           | “          |
| - Avv. Antonio BAFFA           | “          |
| - Avv. Francesco CAIA          | “          |
| - Avv. Davide CALABRO’         | “          |
| - Avv. Donatella CERE’         | “          |
| - Avv. Angelo ESPOSITO         | “          |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA | “          |
| - Avv. Carlo ORLANDO           | “          |
| - Avv. Arturo PARDI            | “          |
| - Avv. Michele SALAZAR         | “          |
| - Avv. Stefano SAVI            | “          |
| - Avv. Carla SECCHIERI         | “          |

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. M.C. avverso la decisione in data 19/5/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

Il ricorrente, avv. M.C. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso con riduzione della sanzione inflitta ad un mese di sospensione;

### **FATTO**

Il COA di Palermo, preso atto di un inserto pubblicitario sul Giornale di Sicilia del 03.10.2010 commissionato dall'avvocato M.C., riportante il titolo "Avv. M.C., via R. W., 4 - ..... - *assistenza legale a compenso forfettario*", disponeva l'apertura di ufficio di un fascicolo di istruttoria preliminare in seguito alla quale convocava l'avvocato M.C. affinché fornisse chiarimenti in merito.

In data 03.02.2011 il Consiglio procedente deliberava l'apertura del procedimento disciplinare e per l'effetto formulava il capo di incolpazione che segue:

- "a) per non aver comunicato al Consiglio dell'Ordine di Palermo la pubblicazione Internet del proprio sito [REDACTED] così violando l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense;*
- b) per aver commissionato al Giornale di Sicilia la pubblicazione dell'avviso di assistenza legale a compenso forfettario, non rispettando i principi di dignità e decoro previsti dall'art. 17 del Codice Deontologico Forense;*
- c) per aver indicato, all'interno del sito, [REDACTED] i nominativi di altri colleghi e studi professionali senza averne avuto autorizzazione, così violando gli artt. 17, 17 bis e 22 del Codice Deontologico Forense;*
- d) per aver dichiarato in sede di istruttoria preliminare che i colleghi menzionati all'interno del sito [REDACTED] lo avevano autorizzato verbalmente, mentre tale circostanza è risultata contraria a quanto comunicato dagli interessati al Consiglio dell'Ordine, così violando l'art. 24 del Codice Deontologico Forense;*
- e) per aver arrecato disdoro all'intera classe forense così violando l'art. 5 del Codice Deontologico Forense."*

In data 29/4/2011 l'avv. C. depositava una memoria difensiva, mediante la quale deduceva:

- che l'importo di euro ..... mensili indicato nel box pubblicitario apparso sul Giornale di Sicilia era riferibile ad una convenzione triennale, talché il compenso era da intendersi in complessivi euro ..... IVA e CPA compresi, da imputarsi a quota associativa;
- che l'utilizzo dell'espressione < a partire da euro ..... mensili > non poteva ritenersi offensiva del decoro e della dignità professionale, ma doveva correlarsi necessariamente al sito web cui rimandava espressamente l'annuncio stesso;
- che, con la pubblicazione dell'articolo su il Giornale di Sicilia, non aveva commesso alcuna violazione del'art. 17 del CDF;

- che aveva omissso soltanto la indicazione degli estremi della polizza assicurativa, peraltro non obbligatoria, e non aveva comunicato al COA la pubblicazione del proprio sito internet non essendo a conoscenza del relativo obbligo;
- che i professionisti e studi legali indicati nel sito avevano autorizzato verbalmente l'inserimento del proprio nominativo nel link dedicato.

Nell'adunanza disciplinare del 19/5/2011, sentito il difensore dell'incolpato, il COA di Palermo decideva il procedimento disciplinare, affermando la responsabilità disciplinare dell'avv. M.C. per tutti gli addebiti a lui contestati nel capo di incolpazione, e gli comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Avverso la predetta decisione notificata il 3/10/2014, l'avv. M.C. proponeva impugnazione con ricorso ritualmente depositato presso il COA di Palermo in data 21/10/2014, mediante il quale chiedeva: - in via principale, di *“assolvere l'incolpato per non aver commesso il fatto”*; - in subordine, di *“ritenere la non consapevolezza nell'aver posto in essere gli asseriti illeciti contestati, ove ritenuti commessi, ed assolverlo”*;- in via ulteriormente subordinata, applicarsi una sanzione meno gravosa.

A fondamento del ricorso l'avv. C., premessa la ricostruzione della vicenda, contestava la sussistenza delle violazioni deontologiche addebitategli, deducendo:

- con riferimento alla violazione dell'art. 17, l'assenza di volontarietà della condotta, da lui definita *“consapevolezza”*, e con specifico riguardo alle tariffe forfettarie pubblicizzate, precisava di non aver violato i doveri di dignità e decoro, perché attraverso la consultazione della convenzione presente nel sito web sarebbe stato possibile stabilire che le tariffe non erano *“basse”*, ed aggiungeva che l'obiettivo della pubblicità censurata era quello di *“suscitare curiosità nel lettore”*;
- con riferimento alla violazione dell'art. 17 bis, di avere omissso per *“mera dimenticanza”* di comunicare al COA di appartenenza la pubblicazione del sito web professionale, e che comunque l' indicazione del sito nella sua carta intestata evidenziava la mancanza della volontà di *“occultare l'esistenza del detto sito web”*. Inoltre, con riferimento alla omessa indicazione della polizza assicurativa, il ricorrente sosteneva l'insussistenza dell'obbligo, per cui la omessa menzione della stessa non costituiva illecito disciplinare ai sensi dell'art. 17 bis CDF;
- con riferimento alla violazione di cui all'art. 19 del CDF, la insussistenza dell'illecito, non ricorrendo alcuno dei presupposti sostanziali e formali in esso stabiliti, anche alla luce della giurisprudenza del Supremo Collegio (sentenza citata n. 23287/2010);
- con riferimento alla violazione di cui all'art. 22 del CDF, precisava che molti colleghi indicati nel sito lo avevano autorizzato a pubblicizzare la loro collaborazione, ed aggiungeva che in ogni caso aveva rimosso il relativo link;

- con riferimento alla violazione dell'art. 24 del CDF, l'assoluta insussistenza dell'illecito, avendo sempre *“fornito al proprio Ordine ogni dettaglio a propria conoscenza senza mai aver mentito o dichiarato il falso”*.

All'odierna udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, in assenza del ricorrente, il Procuratore generale concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla richiesta di attenuazione delle sanzioni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Occorre premettere che a seguito dell'entrata in vigore della legge 31.12.2012, n. 247 e dell'attuazione delle norme e dei principi disciplinari, fra cui quello previsto dall'art. 65, comma 5, della citata legge, *“le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”*.

A tale riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3023/2015, ha precisato che l'art. 65, comma 5, della legge n. 247/12 deve essere pacificamente interpretato nel senso che *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 e in vigore dal 16 dicembre 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”*.

Occorre aggiungere, altresì, che l'art. 35 del Codice deontologico forense è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22/1/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.102 del 3/5/2016.

Pertanto, fermo restando il fatto sostanziale contestato, le norme indicate nel capo di incolpazione andranno formalmente adeguate a quelle contenute nel nuovo Codice Deontologico, entrato in vigore a far tempo dal 15/12/2014, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa, atteso che ai sensi del citato art. 3 comma 3 della L. 247/2012 il nuovo Codice Deontologico, deve *“...individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile”*. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l'indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e

potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell'avvocato.

Tutto ciò premesso, il ricorso appare parzialmente fondato per quanto di ragione.

1.L'illecito deontologico contestato al capo a) "per non aver comunicato al Consiglio dell'ordine di Palermo la pubblicazione del proprio sito [REDACTED], così violando l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense", è stato abrogato a seguito della modifica dell'art. 35 di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22/1/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.102 del 3/5/2016, per cui il ricorrente deve essere mandato assolto in ordine a detta contestazione.

2.L'avv. C. è stato ritenuto responsabile del comportamento deontologicamente rilevante, contestatogli al capo b) "Per aver commissionato al Giornale di Sicilia la pubblicazione dell'avviso di assistenza legale a compenso forfetario, non rispettando i principi di dignità e decoro previsti dall'art. 17 del Codice deontologico forense".

In particolare, il COA di Palermo apprendeva che l'avvocato M.C. aveva commissionato al Giornale di Sicilia un inserto pubblicitario effettivamente comparso nell'edizione del 03.10.2010, che riportava il titolo "Avv. M.C., via R. W., 4 - ..... - *assistenza legale a compenso forfetario*", per cui all'esito dell'istruttoria preliminare disponeva l'apertura di ufficio del procedimento disciplinare conclusosi con la impugnata decisione.

Nel corso del procedimento l'avv. C. precisava, anche mediante una memoria difensiva, che una compiuta disamina del messaggio pubblicitario nella sua interezza, compresa la consultazione del sito web a cui rinviava la pubblicità, avrebbe consentito di escludere la violazione degli artt. 17 e 19 del codice deontologico previgente. Sul punto, l'incolpato osservava a propria discolpa, che la cifra da lui stesso definita irrisoria di euro 10,00 mensile pubblicizzata nell'inserto giornalistico per poter usufruire dell'assistenza legale stragiudiziale (pareri orali inclusi), non costituiva un compenso "una tantum", ma solo una frazione della quota associativa triennale di euro ....., IVA e CPA compresi, che l'associato si obbligava a pagare in unica soluzione. Precisava che nel corso del triennio l'associato avrebbe potuto ricevere complessivamente 6 pareri, cioè 2 per anno per un costo ciascuno di euro ....., mentre per ciascun parere aggiuntivo avrebbe dovuto pagare un compenso di euro ....., oltre accessori. Aggiungeva che i compensi previsti dalla convenzione per gli incarichi giudiziali, erano di gran lunga maggiori a quelli pagati da compagnie assicurative ed enti pubblici ai propri fiduciari, indicando come esempio la tariffa richiesta per un giudizio davanti al giudice di pace, fissata in euro ..... oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA.

L'incolpato contestava, inoltre, la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 19 (accaparramento di clientela), atteso che non aveva interpellato agenzie di intermediazione o procacciatori, non aveva corrisposto o promesso di corrispondere a terzi provvigioni o proposto le proprie prestazioni professionali in pubblico o offerto prestazioni personalizzate senza richieste, e, soprattutto, non aveva operato con criteri non conformi al decoro e alla correttezza.

Le argomentazioni difensive illustrate dall'incolpato venivano disattese dal Consiglio territoriale, che pur dimostrando di avere adeguato la propria giurisprudenza ai principi introdotti dalla Legge n. 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) in tema di pubblicità informativa, ribadiva che la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, imponeva, conformemente alla normativa comunitaria ed alla costante interpretazione della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere dovere dell'ordine professionale.

Il COA aggiungeva che, nella specie, "la funzione del sito web interessato va ben oltre la pura pubblicità, proponendosi esso piuttosto di generare un vero e proprio contatto tra l'offerente ed il consumatore destinatario della proposta; in tale contesto il messaggio non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all'acquisizione del cliente".

**2.1** L'introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come "legge Bersani" non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, sui contenuti, sui prezzi e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. Tale libertà di informazione deve peraltro esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni: ne consegue, come correttamente osservato nella delibera impugnata, che il disvalore deontologico risiede negli strumenti usati per l'acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell'art. 19 CDF, non devono concretizzarsi nella intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori) né, più genericamente, esplicarsi in "modi non conformi alla correttezza e al decoro (cfr. CNF 24/9/2015 n. 142, *<Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta>*).

Per cui è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata, così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie (cfr. in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 11 marzo 2015, n. 26; Consiglio Nazionale Forense sentenza del 13 marzo 2013, n. 37; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204).

Senonchè, nelle more della discussione del procedimento, il quadro normativo e giurisprudenziale si è modificato in modo significativo, soprattutto alla luce di un recente arresto della giurisprudenza amministrativa, che ha determinato questo Consiglio a prendere atto dell'introduzione nell'ordinamento di nuove modalità pubblicitarie dell'attività professionale che, per quanto possano discostarsi dai modelli tradizionali, rappresentano comunque attività lecite ed espressione dei principi di libera concorrenza, nel contesto europeo, e, dunque ad adeguare l'art. 35 del nuovo codice deontologico.

**2.2.** Premesse le considerazioni superiormente esposte, il ricorso proposto dall'avv. C. non appare meritevole di accoglimento per quanto riguarda il capo di incolpazione sub B).

Invero, pur ammettendo che il box pubblicitario conteneva un espresso rinvio al sito [REDACTED] oppure alle caselle di posta elettronica dell'avv. C. ([REDACTED] o [REDACTED]), non può essere revocato in dubbio il contenuto equivoco, ingannevole e suggestivo dell'offerta commerciale per le ragioni congruamente esposte nella decisione impugnata.

Infatti, il messaggio pubblicitario è sicuramente suggestivo ed ingannevole, laddove l'incolpato: a) offriva all'utenza la consulenza stragiudiziale dietro pagamento "di una cifra irrisoria" a partire per i privati da euro ..... mensili, mentre per godere del servizio l'utente avrebbe dovuto pagare in unica soluzione l'abbonamento per un intero triennio, per poter ricevere solo due pareri per ogni annualità (sei nel triennio, salvo a pagare un compenso di euro ..... per ogni parere aggiuntivo richiesto); b) garantiva "adeguate risposte a specifiche problematiche giuridiche (sia di diritto italiano che comunitario), avvalendosi "senza costi aggiuntivi per il Cliente, dell'ausilio di Colleghi altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell'intero arco del territorio italiano", mentre l'istruttoria ha consentito di accertare sia che molti dei professionisti indicati nel sito a complemento dell'informativa non erano stati neppure contattati dal C. o non avevano accettato di collaborare, sia che le tariffe pubblicizzate all'interno del sito erano suscettibili di ulteriore ritocco al rialzo in base alla richiesta di compenso formulata dai domiciliatari/collaboratori.

Insomma, il messaggio pubblicitario era sicuramente finalizzato a condizionare la scelta dei potenziali clienti, senza offrire agli stessi adeguati requisiti informativi, con evidente violazione delle prescrizioni normative, proprio perché il messaggio era stato redatto con modalità attrattive mediante indicazioni suggestive ed incompatibili con la dignità e con il decoro (cfr. CNF 23/7/2015 n. 118).

Dunque, l'illecito sanzionato dall'art. 35 CdF appare integrato dal comportamento dell'avv. C. in riferimento al comma 2 (*"L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale"*), al comma 6 (*"Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato"*), ed al comma 9 (*"Le forme e le modalità dell'informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione"*).

**2.3.** In merito alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo, la censura è pure destituita di fondamento alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui "ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso." (cfr. Consiglio Nazionale Forense, 24/9/2015 n. 142; in senso conforme, tra le altre, C.N.F. 23/7/2015 n. 123, C.N.F. 11/3/2015 n. 19, CNF 12/12/2014 n. 182).

**3.** La decisione impugnata non appare meritevole di riforma neppure in riferimento all'art. 19 CdF previgente, corrispondente all'art. 37 comma 1 CdF, secondo cui *"L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela ..... con modi non conformi a correttezza e decoro"*.

Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (cfr. CNF 6/6/2013 n. 89).

**4.** Il ricorso non appare meritevole di accoglimento neppure in riferimento ai capi di incolpazione sub C) < *per aver indicato, all'interno del sito, [REDACTED] i nominativi di altri colleghi e studi professionali senza averne avuto autorizzazione, così*

*violando gli artt. 17, 17 bis e 22 del Codice Deontologico Forense>, D) <per aver dichiarato in sede di istruttoria preliminare che i colleghi menzionati all'interno del sito [REDACTED] lo avevano autorizzato verbalmente, mentre tale circostanza è risultata contraria a quanto comunicato dagli interessati al Consiglio dell'Ordine, così violando l'art. 24 del Codice Deontologico Forense>, E) <per aver arrecato disdoro all'intera classe forense così violando l'art. 5 del Codice Deontologico Forense.>.*

Invero, i principi di lealtà, dignità e decoro della professione concorrono a costituire il naturale corredo deontologico dell'avvocato, principi che nel nuovo codice deontologico sono stati ribaditi, per quanto oggi interessa, negli artt. 9 "Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza", 19 "Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi", che nell'unico comma dispone che "L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà", 71 "Dovere di collaborazione", che al comma 1 dispone che "L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità".

Nella specie, la violazione dei suesposti principi da parte dell'avv. C. non può essere revocata in dubbio, avendo lui stesso ammesso di avere agito all'insaputa di quasi tutti i colleghi indicati nel sito professionale (esclusi gli avvocati F. R., F. T. e M. L., che, invece, hanno dichiarato di esserne stati informati pur non avendo partecipato alla elaborazione della convenzione quadro), tradendo la loro fiducia, e violando, dunque, i doveri di correttezza, lealtà e decoro professionale, nonché quello di verità nei confronti dell'Ordine palermitano.

In particolare, si rammenta che con lettera del 19/11/2010 l'avv. C., in merito al procedimento disciplinare n. 154/2010, scriveva al Coa di Palermo: *"In relazione alla posizione di cui all'oggetto, mi corre l'obbligo di specificare come il link "professionisti collegati" presente sul sito professionale [REDACTED] fosse da considerarsi una mia iniziativa avendo, nel corso degli anni, intavolato collaborazioni con gli avvocati ivi indicati. Al contempo specifico come i detti colleghi non abbiano preso parte alla elaborazione delle convenzioni da me esclusivamente ideate e di cui i predetti professionisti erano del tutto ignari"*.

In conclusione, il ricorso non merita accoglimento anche per quanto riguarda i comportamenti deontologicamente rilevanti compendiati nel capo di incolpazione sub capo C),D),E).

5. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, occorre subito precisare che ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge n. 247/2012, il nuovo Codice Deontologico, approvato dal C.N.F. il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16.10.2014 sulla G.U. n. 241 ed entrato in

vigore il 16.12.2014, avrebbe dovuto per quanto possibile “...individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l’indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo status anche privato dell’avvocato. Nel caso di specie vengono in rilievo l’art. 9 “Doveri di probità, dignità e decoro e indipendenza” del Codice deontologico forense (che contiene il riferimento ai doveri di probità, dignità e decoro già previsti dall’art.5 del codice previgente), gli artt. 17 “Informazioni sull’esercizio dell’attività professionale” e 35 “Dovere di corretta informazione” (che prescrive il rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e correttezza <comma 1>, ed il divieto di dare informazioni comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive, cc. <comma 1>), che prevede come sanzione edittale base la censura, l’art. 37 (che prescrive il divieto di qualsiasi comportamento finalizzato all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza ed al decoro, divieto già prescritto dall’art. 19 del previgente codice) che prevede come sanzione edittale base la censura, l’art. 19 (che prescrive il dovere di mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà) e 71 (che prescrive il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi ispirato scrupolosamente al dovere di verità), che prevede come sanzione edittale base l’avvertimento.

Tutto ciò premesso, valutati gli elementi tutti acquisiti al procedimento, in particolare il comportamento collaborativo dell’incolpato che, non appena avuta notizia dell’indagine avviata dal COA territoriale rimuoveva immediatamente il link dal suo sito professionale, ammetteva tempestivamente che i Colleghi menzionati nel sito erano ignari della sua iniziativa (cfr. lettera del 19/11/2010), e non replicava il messaggio pubblicitario, la qualcosa consente di formulare un giudizio prognostico favorevole, peraltro confortato dalle ripetute ed apprezzate puntualizzazioni dell’incolpato di avere sempre tenuto alla dignità ed al decoro professionale, questo Consiglio ritiene equo ridurre la sanzione inflitta della sospensione dall’esercizio professionale alla censura.

#### **P.Q.M.**

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

in parziale accoglimento del ricorso, proscioglie l'avv. M.C. dall'incolpazione contestata al capo A, ed a modifica della decisione impugnata, applica la sanzione disciplinare della censura in ordine agli altri capi.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 24 novembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria